

LEGGE E DECRETI

LEGGE 25 marzo 1985, n. 106.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell'articolo 743 del codice della navigazione.

Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.

Art. 2.

Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene disposto in ordine:

all'accertamento dell'idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma;

all'attività preparatoria per l'uso degli stessi apparecchi;

alle norme di circolazione e di sicurezza;

all'obbligo dell'assicurazione per danni a terzi.

Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.

Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all'attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare.

Art. 3.

Il Ministero dei trasporti si avvale dell'Aero club d'Italia per quanto attiene allo svolgimento dell'attività preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, nonché alla certificazione relativa alla predetta attività preparatoria, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge.

Le tariffe fissate dall'Aero club d'Italia per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione del Ministero dei trasporti.

Art. 4.

Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2 in materia di accertamento della idoneità psico-fisica e dell'attività preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000.

Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di circolazione aerea si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500.000 a lire 2 milioni.

Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di assicurazione per danni a terzi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 800.000.

Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui all'articolo 17 della predetta legge è la direzione di circoscrizione aeroportuale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

ALLEGATO

Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo

Struttura monoposto di peso proprio non superiore a chilogrammi trenta, ovvero a chilogrammi quaranta se provvista di motore ausiliario di potenza comunque non superiore a cinque HP.

NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:

— Il testo dell'art. 743 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 743. *Nozione di aeromobile.* — Per aeromobile si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro.

Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche, sono stabilite dal regolamento».

Nota all'art. 4, ultimo comma:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, contenente modifiche al sistema penale, disciplina nel capo I le sanzioni amministrative. In particolare la sezione I di detto capo (articoli 1-12) contiene i principi generali, mentre la sezione II (articoli 13-31) disciplina l'applicazione delle stesse sanzioni.

L'art. 17 di detta legge si riferisce all'ufficio al quale deve essere presentato il rapporto sulla violazione amministrativa.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 319):

Presentato dal Ministro dei trasporti (SIGNORILE) il 19 novembre 1983.

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 13 dicembre 1983, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 7ª e 12ª.

Esaminato dall'8ª commissione e approvato il 14 dicembre 1983.

Camera dei deputati (atto n. 1092):

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 17 gennaio 1984, con pareri delle commissioni I, II, IV e VII.

Esaminato dalla X commissione il 16 maggio 1984, 5 dicembre 1984 e approvato, con modificazioni, il 19 dicembre 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 319/B):

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 22 gennaio 1985, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dall'8ª commissione e approvato, con modificazioni, il 20 febbraio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 1092/B):

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 6 marzo 1985, con parere della commissione I.

Esaminato dalla X commissione il 13 marzo 1985 e approvato il 14 marzo 1985.

LEGGE 25 marzo 1985, n. 107.

Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Salvo quanto disposto nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale, le pene previste per i reati consumati o tentati di omicidio volontario, lesioni volontarie, minaccia, percosse, violenza privata, sequestro di persona, sequestro di persona a scopo di estorsione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, rapina, estorsione, in danno di persona che gode della speciale protezione prevista nell'articolo 1 della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973, sono aumentate da un terzo alla metà, quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.

Le pene previste per i reati consumati e tentati di violazione di domicilio e danneggiamento, commessi contro uffici e domicili privati appartenenti alle persone indicate nel comma precedente o contro i mezzi di trasporto impiegati dalle suddette persone, sono aumentate da un terzo alla metà, quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.

Art. 2.

E' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:

a) il cittadino che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1;

b) lo straniero che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1 in danno di persona che gode della speciale protezione prevista dall'articolo 1 della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, a causa delle funzioni che essa esercita per conto dello Stato italiano;

c) lo straniero che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1, quando si trovi nel territorio dello Stato e non sia disposta l'estradizione.

Art. 3.

L'autorità giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comunicazioni previste nell'articolo 5, nell'articolo 6, paragrafo 1, e nell'articolo 11 della citata Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore, per l'Italia, della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, ivi compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì, 25 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 235):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 17 ottobre 1983.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 13 dicembre 1983, con pareri delle commissioni 1ª e 3ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 19 gennaio 1984.

Discusso in aula il 1º febbraio 1984 (prorogati i termini per la presentazione della relazione).

Esaminato dalla 2ª commissione l'8 febbraio 1984 e il 22 febbraio 1984.

Discusso in aula il 18 aprile 1984 (deliberato il rinvio in commissione).

Esaminato dalla 2ª commissione il 30 maggio 1984, 20 settembre 1984, 26 settembre 1984, 3 ottobre 1984 e 10 ottobre 1984.

Relazione scritta annunciata il 23 ottobre 1984 (atto n. 235/A).

Esaminato in aula e approvato il 14 novembre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2279):

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Giustizia), in sede legislativa, il 5 dicembre 1984, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV e approvato il 14 marzo 1985.